

2. ONERE GRAVANTE SULLA PARROCCHIA PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO ADDETTO
MODIFICA DELLA DELIBERA N. 58

La XLV Assemblea Generale

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di riconsiderare taluni aspetti della vigente disciplina in materia di concorso degli enti ecclesiastici al sostentamento dei sacerdoti che svolgono il ministero presso di essi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente
delibera

§ 1. Il terzo alinea della lettera b) del § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi) è così modificato:

- “una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi”.

§ 2. Al § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58 è aggiunto il seguente comma:

“È in facoltà del Vescovo diocesano, per incrementare la responsabilità della diocesi e sviluppare dimensioni concrete di solidarietà e di perequazione tra le parrocchie della medesima, di scegliere di sostituire alla vigente disciplina di individuazione dell'onere gravante sulle parrocchie per il sostentamento dei sacerdoti che vi prestano il proprio ministero la seguente procedura alternativa:

- a) la misura dell'apporto remunerativo per i sacerdoti da parte degli enti parrocchia esistenti nella diocesi deve essere complessivamente pari al prodotto di una determinata quota capitaria, individuata dal Consiglio Episcopale Permanente, per il numero degli abitanti delle parrocchie medesime;
- b) la determinazione della misura della remunerazione dovuta dalle singole parrocchie ai sacerdoti che prestano il proprio ministero presso di esse spetta al Vescovo diocesano, secondo criteri di solidarietà e di perequazione fra le stesse, udito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici”.